



**Spett.**

**Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica**

Dipartimento Energia

Direzione Generale Mercati e Infrastrutture Energetiche

Viale Cristoforo Colombo, 44 - 00147 Roma

**[mie@pec.mase.gov.it](mailto:mie@pec.mase.gov.it)**

Roma, 22 dicembre 2025

**Oggetto: Richiesta di parere sul trattamento contabile del meccanismo Energy Release 2.0 previsto dall'art. 1 del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11.**

Codesto Ministero con lettera del 19 novembre 2025 ha chiesto all'OIC un parere sui profili contabili della disciplina contenuta nel decreto 23 luglio 2024, n. 268, con particolare riguardo alla competenza economica degli effetti derivanti dall'adesione al meccanismo Energy Release 2.0 nei bilanci delle imprese beneficiarie.

Nello specifico è stato chiesto di chiarire le condizioni e modalità attraverso le quali, nel rispetto delle regole contabili applicabili, i benefici economici previsti per i clienti finali energivori debbano essere rilevati nel conto economico.

In estrema sintesi il meccanismo del Energy Release prevede:

- il diritto dell'energivoro ad incassare/pagare il differenziale tra il prezzo di mercato dell'energia e il prezzo definito dal GSE, in misura pari a 65 €/MWh, sulla quantità di energia assegnata dal GSE all'energivoro per un periodo di 3 anni, 2025-2027, ("anticipazione"). Pertanto ipotizzando un prezzo di mercato di 100 €/Mwh, per 100 Mwh acquistati la società riceverebbe 3.500 €, viceversa ipotizzando un prezzo di mercato di 45 €/Mwh la società pagherebbe 2.000 €;
- l'obbligo dell'energivoro di realizzare, anche tramite un soggetto terzo, entro 40 mesi nuova capacità di generazione da fonti rinnovabili in grado di produrre energia in misura pari almeno al doppio rispetto all'energia oggetto di anticipazione;
- l'obbligo dell'energivoro di restituire l'energia elettrica assegnata dal GSE in 20 anni;
- l'obbligo dell'energivoro di restituire il cd "vantaggio residuo" ossia il valore del beneficio dell'anticipazione che non risulti restituito dopo 20 anni. Ove risultasse un vantaggio residuo, l'energivoro ha la facoltà di: i) estendere il contratto per ulteriori 20 anni; ii) procedere con la liquidazione anticipata del vantaggio residuo oppure iii) cedere gratuitamente al GSE la proprietà degli impianti;
- la possibilità per l'energivoro di trasferire tutti gli obblighi contrattuali ad un terzo delegato tramite un apposito contratto di Addendum;
- l'obbligo del terzo delegato di versare al GSE una Garanzia incondizionata;
- con la sottoscrizione dell'Addendum e la positiva conclusione dell'istruttoria relativa alla Garanzia incondizionata versata dal terzo delegato, la liberazione dell'energivoro dell'adempimento degli obblighi trasferiti al Soggetto terzo delegato.

Tanto premesso, si osserva preliminarmente che il quesito posto si inquadra in una circostanza eccezionale derivante da una norma nazionale che rappresenta un *unicum* normativo il quale, sebbene inquadrabile nella fattispecie dell'erogazione di un contributo per la realizzazione di un impianto, assegna tuttavia all'energivoro beneficiario la possibilità di tradurlo in contributo in conto esercizio volto a ridurre i costi dell'energia qualora questi decida di individuare un terzo responsabile per la costruzione dell'impianto e la restituzione dell'energia anticipata. Le richiamate peculiarità della fattispecie in esame fanno sì che il trattamento contabile riportato nel presente parere debba intendersi limitato allo specifico caso in esame e non sia quindi suscettibile di estensione ad altri casi simili.

Inoltre, data la ristrettezza dei tempi e considerato che, a quanto appreso, gran parte delle imprese energivore beneficiarie non realizzerà in proprio gli impianti di energia rinnovabile, il presente parere tratta esclusivamente il caso in cui un'impresa beneficiaria abbia deciso di delegare ad un terzo la costruzione dell'impianto e la restituzione dell'energia anticipata sottoscrivendo l'apposito contratto di Addendum, oppure individuando il soggetto terzo attraverso l'asta competitiva, riconducendo in sostanza la fattispecie in esame all'erogazione di un contributo in conto esercizio. Infine, il presente parere deve intendersi limitato al caso delle imprese che predispongono il bilancio ai sensi dei principi contabili OIC, ciò in quanto considerati i vincoli temporali stringenti non è stato possibile svolgere un preliminare confronto internazionale con lo IASB.

In tale contesto, il tema maggiormente dibattuto durante la fase di discussione in OIC è stato quello relativo alla possibilità di far valere già nel bilancio 2025 l'effetto degli eventi successivi alla chiusura dell'esercizio (tra cui, in particolare, la stipula del contratto di Addendum). Sono state espresse al riguardo due posizioni tra loro alternative ed entrambe compatibili con i principi contabili di riferimento, a ulteriore riprova dell'unicità della fattispecie in esame. In assenza di una univoca soluzione tecnica, per definire il trattamento contabile dell'Energy Release sarebbe stato necessario prevedere l'emanazione di un principio di carattere generale. Tuttavia, dati i tempi estremamente ristretti a disposizione, si è ritenuto di prevedere una regola *ad hoc*, ovviamente coerente con i principi contabili nazionali, privilegiando la soluzione che risultasse più aderente alla sostanza dell'operazione e allo spirito della norma.

Tale approccio a carattere derogatorio ha portato a definire le seguenti regole contabili per l'individuazione delle condizioni necessarie al fine di rilevare il contributo Energy Release già nell'esercizio 2025.

Come è noto, nel sistema dei principi contabili nazionali l'OIC 12 *Composizione e schemi del bilancio d'esercizio* al paragrafo 56 f) prevede che *“i contributi in conto esercizio sono rilevati nell'esercizio in cui è sorto con certezza il diritto a percepirla, che può essere anche successivo all'esercizio al quale essi sono riferiti.”*

Nel caso in esame il diritto a percepire il beneficio economico connesso all'anticipazione sorge nel momento in cui il GSE comunica all'energivoro l'esito della procedura di assegnazione. La stipula del contratto di Energy Release nel corso del 2025 è pertanto condizione necessaria per confermare l'esistenza, già nel 2025, di tale diritto per l'impresa energivora.

La società che decida di trasferire tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di Energy Release a un terzo delegato entro la data di chiusura dell'esercizio 2025 deve valutare il rischio di dover restituire al GSE gli eventuali benefici incassati, qualora non riesca a trovare un accordo con un terzo, neanche a seguito della gara competitiva.

Ai sensi dell'OIC 29 *Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio*, nel valutare tale rischio la società tiene

conto dei fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio. Tali fatti devono confermare che il rischio di restituzione al GSE degli eventuali benefici incassati è da considerarsi remoto al 31 dicembre 2025. Nel caso in esame, ciò avviene soltanto se, entro la data di formazione del bilancio, è stato stipulato il contratto di Addendum e si è conclusa positivamente l'istruttoria del GSE relativa alla Garanzia incondizionata versata dal terzo delegato, oppure è stato stipulato il contratto di Aggiudicazione e si è conclusa positivamente l'istruttoria del GSE relativa alla Garanzia incondizionata versata dal soggetto terzo aggiudicatario dell'asta competitiva.

Con riferimento alla misurazione del beneficio di competenza dell'esercizio 2025, la società energivora deve essere in grado di stimare attendibilmente la quota di beneficio da attribuire al terzo delegato. Nell'effettuare tale stima la società energivora tiene conto delle informazioni ottenute entro la data di formazione del bilancio. Nel caso di specie, la stipula, intervenuta in tale arco temporale, di un contratto irrevocabile con il terzo delegato che definisca il compenso riconosciuto a tale soggetto sulla quota di contributo del 2025, appare sufficiente per poter stimare attendibilmente e prudentemente il beneficio economico di competenza del 2025. Alternativamente, la conclusione dell'asta competitiva che stabilisce il compenso da attribuire al soggetto terzo fornisce gli elementi per stimare attendibilmente il beneficio di competenza del 2025.

Come già indicato, le disposizioni precedentemente richiamate vanno intese come specifiche per il caso in esame e, data la particolarità del provvedimento, non possono essere estese ad altre fattispecie. Tali disposizioni sono inoltre limitate alle imprese che redigono il bilancio ai sensi dei principi contabili OIC.

Nel rimanere a Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti sul tema, porgiamo i nostri migliori saluti.

Michele Pizzo

Presidente del Consiglio di Amministrazione

